



- 1) l'attività deve connotarsi come attività d'impresa e quindi essere svolta professionalmente;
- 2) le cose trasportate devono essere di terzi;
- 3) il trasporto deve essere eseguito mediante autoveicoli;
- 4) il trasporto viene eseguito verso corrispettivo.

Il Decreto stabilisce poi che chiunque eserciti tale professione deve essere iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori (art. 4 comma 1°) avendo dimostrato i requisiti di cui agli articoli 5 (onorabilità) 6 (capacità finanziaria) e 7 (idoneità o capacità professionale).

Il Decreto Ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) 161 del 2005 emanato in attuazione del D.Lgs. 395/2000 ha previsto, per le imprese che intendano esercitare la professione mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t., che per poter essere iscritte all'Albo debbano dimostrare il solo requisito dell'onorabilità.

Per quel che concerne il trasporto in conto proprio le relative disposizioni normative sono dettate dall'art. 31 della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni.


Tale norma, pur non facendo esplicito riferimento ad un'attività di tipo professionale (a differenza di quanto previsto per il conto terzi) lascia però intendere, nella sua attuale articolazione, che l'attività che intende regolamentare ha per lo più natura imprenditoriale e come tale carattere professionale. \*(vedi nota n. 1)

Ciò è dato intuire sia dalla lettura del punto a) dell'art. 31 - laddove si prevede che i mezzi con i quali venga svolto il trasporto debbano avere un peso totale (massa complessiva) a pieno carico uguale o superiore a 6 t. e che alla guida di tali veicoli, ove non vi sia il titolare della licenza, debbano esservi dei lavoratori dipendenti - sia dalla lettura del punto b) del medesimo art. 31 - laddove si prevede che il trasporto non debba costituire attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici.

Il successivo punto c) dell'art. 31 prevede infine che le merci trasportate debbano appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici che le trasportano, o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Il successivo art. 32 della L. 298/74 stabilisce che l'esercizio dell'autotrasporto per conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dagli Uffici competenti.

Naturalmente i trasporti in conto proprio effettuati con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 6 t. sono liberi e non necessitano di licenza alcuna.

  
IL DIRIGENTE  
Gabriella dr.ssa Gamba

\* Nota n.1) - In linea di principio nulla impedisce che tale tipo di trasporto avvenga nell'ambito di un'attività di tipo non imprenditoriale ed a tal proposito è stato precisato con Circolare n. 132/84 del 19.06.1984 – Ministero dei Trasporti ex Direzione Generale M.C.T.C. - che fino al limite di portata utile di 30 q.li la licenza può essere rilasciata anche a *"qualsiasi persona che, avendo ad esempio, un'attività principale impiegatizia e quindi non richiedente l'iscrizione alla C.C.I.A.A., svolga per diporto anche altra attività per le cui esigenze intende immatricolare un motocarro ovvero un furgoncino"*. Tale circolare però risulta essere in qualche modo superata dalla circostanza che la successiva L. 19 febbraio 1992, n. 142 in attuazione della Direttiva 90/398/CEE, nel modificare l'art. 31 della L. 298/74, ha innalzato a 6 t. di massa complessiva a pieno carico il limite al di sotto del quale per il trasporto di cose in conto proprio non vi è più la necessità di richiedere apposita licenza.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395;

D.Lgs. 28 dicembre 2001, n.478;

Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 28 aprile 2005, n. 161;

Legge 6 giugno 1974, n. 298;

Circolare n. 132/84 del 19 giugno 1984 (Ministero dei Trasporti – D.G. M.C.T.C.– III D.C.-Div.35);

Legge 19 febbraio 1992, n.142.